



AICQ Piemontese Associazione Piemontese per la Qualità

S T A T U T O

30 aprile 2021

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, l'AICQ – Associazione Piemontese per la Qualità, siglabile in AICQ Piemontese.

L'AICQ Piemontese è un'Associazione territoriale federata all'**Associazione Italiana Cultura Qualità**, costituita a Milano l'11 maggio 1955, (nel seguito definita AICQ Nazionale), la quale effettua tra l'altro il coordinamento nazionale fra le Associazioni Territoriali per la Qualità e cura i rapporti di collaborazione con Associazioni ed Enti affini in campo nazionale e internazionale.

Articolo 2 - Sede

La sede dell'Associazione è fissata in Torino.

Articolo 3 - Missione

L'Associazione ha carattere culturale, è apolitica e aconfessionale, non può svolgere attività di ordine sindacale, non ha finalità di lucro.

La missione dell'Associazione, in coerenza con politiche ed indirizzi di AICQ Nazionale, è di rappresentare un polo culturale in materia di qualità per le organizzazioni del Piemonte e della Val d'Aosta, attraverso

- l'individuazione di tendenze e la diffusione di metodologie innovative a supporto della qualità dei processi di funzionamento delle organizzazioni;
- la promozione dell'analisi e misura di coerenza tra i prodotti/servizi delle organizzazioni e le aspettative dei clienti e altre parti interessate.

Per la realizzazione della missione, effettua analisi in campo nazionale e internazionale dell'evoluzione di strategie, principi, metodologie e normative inerenti ai sistemi di gestione della qualità.

Promuove e realizza, con il concorso degli associati e il supporto di Istituzioni ed Associazioni di categoria, studi e progetti per la definizione di metodologie finalizzate al miglioramento della qualità in settori specifici.

Attraverso la selezione e qualificazione delle migliori competenze disponibili sul mercato,

- effettua ricerche, definisce progetti e ne cura la relativa gestione operativa,
- fornisce supporto alla valutazione del livello di soddisfazione dei clienti e altre parti interessate,
- assicura offerta di formazione per la diffusione di principi e metodologie,
- cura lo sviluppo delle professionalità in ambito qualità e discipline correlate.

Promuove e organizza inoltre riunioni, conferenze, congressi, cura la diffusione di notizie e di informazioni ed assicura ogni altra iniziativa atta a stimolare l'innovazione, la diffusione della conoscenza e la realizzazione delle applicazioni in materia di qualità.

Può sviluppare ogni altra iniziativa ritenuta utile od opportuna al perseguimento della propria missione e compiere operazioni, non nei confronti del pubblico, di tipo immobiliare, mobiliare e finanziario, comprese l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere e la prestazione, senza carattere di professionalità, di garanzie, anche reali.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Per ciascun esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere:

- un conto previsionale che deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente;
- un rendiconto economico e finanziario consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

Articolo 6 – Associati

Possono essere Associati dell'AICQ Piemontese sia persone fisiche (Associati individuali) sia persone giuridiche ed enti in genere (Associati collettivi).

Gli Associati possono essere effettivi e benemeriti.

La qualifica di Associato benemerito può essere conferita dal Consiglio Direttivo a persone fisiche, imprese o enti che abbiano contribuito in maniera sostanziale allo sviluppo dell'Associazione.

L'iscrizione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 7 – Diritti degli Associati

Gli Associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa;
- partecipare e/o costituire settori tecnologici e comitati tecnici secondo quanto previsto dalle disposizioni dettate dall'AICQ Nazionale;
- partecipare all'Assemblea con le modalità indicate dall'articolo 12 del presente Statuto;
- frequentare la sede dell'AICQ Piemontese e delle altre Associazioni Territoriali aderenti all'AICQ Nazionale;
- avvalersi delle biblioteche dell'Associazione ed accedere alle eventuali aree riservate su web;
- partecipare a riunioni, corsi, convegni, conferenze, congressi promossi nell'ambito delle attività dell'Associazione.

Articolo 8 – Doveri degli Associati

Gli Associati hanno il dovere di osservare le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento interno nonché le deliberazioni degli organi sociali.

Gli Associati effettivi sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale nell'importo determinato dal Consiglio Direttivo dell'AICQ Nazionale.

Gli Associati benemeriti sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.

Articolo 9 – Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde:

- 1) per recesso volontario da comunicarsi per iscritto alla sede dell'Associazione, non oltre l'inizio del nuovo esercizio;
- 2) per morosità o in seguito a provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo per inadempienza agli obblighi del presente Statuto.

Articolo 10 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e, ove nominati, i Vice Presidenti;
- d) il Segretario Generale;
- e) i Revisori dei Conti.

Articolo 11 – Durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale. Il Presidente non può essere rieletto dopo due mandati consecutivi.

Le persone chiamate a ricoprire cariche sociali sono rieleggibili.

Articolo 12 – Assemblea

L'Assemblea degli Associati è formata dagli Associati individuali e collettivi, effettivi e benemeriti.

Ogni Associato ha diritto a un voto. Agli Associati collettivi spettano tanti voti quante sono le quote da loro sottoscritte.

Non può partecipare all'Assemblea, né dare delega, chi non sia in regola con il pagamento delle quote associative per l'esercizio in corso.

Ogni Associato può rilasciare delega scritta e farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato.

Nessun Associato potrà rappresentarne più di altri cinque.

L'adunanza è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti spettanti di cui dispone l'Assemblea.

La riunione sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati, purché sia stabilito in giorno diverso dalla prima.

L'Assemblea delibererà sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Sono fatte salve le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

L'Assemblea dovrà essere convocata una volta l'anno entro il primo semestre, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure ne facciano richiesta tanti Associati che rappresentino almeno un terzo dei voti complessivi dell'Associazione.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato agli Associati almeno 20 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Per la convocazione sono ammessi la posta elettronica o altri mezzi equivalenti.

È compito dell'Assemblea:

- nominare il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti;
- deliberare circa il conto previsionale e il rendiconto economico e finanziario consuntivo per ogni esercizio;
- approvare le modificazioni al presente Statuto;
- sciogliere l'Associazione e nominare uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea possono essere prese mediante referendum.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di cinque ad un massimo di sedici membri.

Il Consiglio promuove e cura i provvedimenti atti al perseguimento della missione dell'Associazione.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio:

- redigere il Regolamento interno;
- nominare al proprio interno il Presidente e uno o più Consiglieri Delegati, specificandone le deleghe;
- designare i Consiglieri delegati a partecipare al Consiglio dell'AICQ Nazionale;
- nominare il Segretario Generale dell'Associazione;
- approvare il conto previsionale e il rendiconto economico e finanziario consuntivo per ogni esercizio;
- proporre all'assemblea le modifiche allo Statuto.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione, anche mediante posta elettronica o altri mezzi equivalenti.

Può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

A ciascun membro spetta un voto.

I Consiglieri che, per tre volte consecutive, non partecipino alle riunioni del Consiglio Direttivo, possono decadere dall'incarico a seguito di decisione del Consiglio stesso.

Qualora, durante il triennio di vigenza, il Presidente ritenesse utile coinvolgere figure aventi un elevato profilo tecnico-scientifico o di rappresentanza, ha la facoltà, previa approvazione del Consiglio Direttivo, di nominare degli Esperti.

Il numero massimo di Esperti è pari a 5, con possibilità di avvicendamenti nell'arco del triennio.

Gli Esperti fanno parte del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 14 – Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo e rappresenta l'Associazione nei rapporti interni e di fronte ai terzi anche in giudizio, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione da esercitarsi con firma singola.

Egli dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Si occupa del funzionamento dell'Associazione in ottemperanza alle norme statutarie e adempie a tutte le altre funzioni che gli sono affidate dal presente Statuto o gli siano delegate dai competenti Organi Sociali.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, fissandone il relativo Ordine del Giorno.

Il Presidente può nominare all'interno del Consiglio uno o più Vice Presidenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente più anziano d'età lo sostituisce a tutti gli effetti assumendone pro-tempore tutti i poteri.

Ove non fosse nominato il Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce a tutti gli effetti assumendone pro-tempore tutti i poteri il Consigliere più anziano d'età.

Articolo 15 - Segretario Generale

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario Generale dell'Associazione, scelto anche al proprio interno.

Il Segretario Generale, se nominato:

- coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento operativo dell'Associazione;
- partecipa alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e ne redige i relativi verbali.

Articolo 16 – Revisori dei Conti

Qualora ritenuto opportuno o previsto per legge, l'Assemblea nomina due Revisori dei Conti con mandato triennale, di cui uno effettivo e uno supplente.

Articolo 17 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili e dai valori che siano o vengano a qualsiasi titolo in proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative versate annualmente dagli Associati;
- dai corrispettivi specifici versati dagli Associati o da terzi per il sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in denaro e in beni effettuati da Associati o da terzi.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Qualora l'Assemblea degli Associati dovesse deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio esistente dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità.

Articolo 18 – Rinvii

Per quanto non disposto espressamente dal presente Statuto valgono sia le norme del Regolamento interno sia quelle dello Statuto e del Regolamento dell'AICQ Nazionale, nonché le disposizioni di legge.